

(N. 1157)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE DOMINICIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1965

Autorizzazione ai Comuni ed alle Amministrazioni provinciali a garantire mutui per la esecuzione di opere pubbliche mediante rilascio di delegazioni sul sovracanone loro spettante ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, detta particolari norme per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per produzione di energia elettrica.

In particolare il testo unico innanzi citato, prevede, all'articolo 53, che il Ministero delle finanze può imporre un sovracanone annuo, a carico del concessionario di grande derivazione, quando la energia prodotta venga trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi e della Provincia, cui il corso di acqua — oggetto della concessione — appartiene.

Tale sovracanone, viene ripartito sempre a cura del Ministero delle finanze, fra i Comuni e l'Amministrazione provinciale in base a determinati criteri.

La misura del sovracanone stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 24, in lire 109 per ogni chilowatt di energia trasportata, fu ulteriormente eleva-

ta a lire 436 dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Ferma restando la misura massima del sovracanone in lire 436, la legge 4 dicembre 1956, n. 1377, mutò i criteri di applicazione del sovracanone nel senso che esso era applicabile su tutta la potenza nominale dell'impianto, con decorrenza 1° gennaio 1957.

Con successiva legge del 21 dicembre 1961, n. 1501, la misura massima del detto sovracanone venne elevata a partire dal 1° febbraio 1962 a lire 800 per ogni chilowatt di potenza nominale.

Al momento del trasferimento delle Aziende elettriche all'Enel, molte di esse erano già state assoggettate al suddetto canone e versavano il relativo importo agli Enti aventi diritto; con l'istituzione dell'Enel è stato possibile concretare ancor più rapidamente la fase istruttoria prevista per l'imposizione del canone ed allo stato attuale può dirsi che per la quasi totalità delle grandi deri-

vazioni è stato emesso o è in corso di emissione il relativo provvedimento da parte del Ministero delle finanze.

Orbene, è nota la critica situazione finanziaria degli Enti locali, i quali non hanno più disponibilità dei tradizionali cespiti delegabili a garanzia di mutui per opere pubbliche, o sono sul limite di tale disponibilità; ciò, ovviamente e fin quando provvedimenti di carattere generale non verranno a far migliorare una situazione ormai consolidata, costituisce una notevolissima remora all'attività del Comune, le cui entrate, è noto, vengono assorbite nella maggior parte in spese di carattere obbligatorie ed indilazionabili.

D'altra parte, allo stato attuale delle cose, gli Enti locali non avrebbero che un mezzo per aumentare la disponibilità dei cespiti delegabili: e cioè aumentare la pressione fiscale nei confronti dei propri amministrati, cosa questa che non si ravvisa nè opportuna, nè finanziariamente valida, essendo già la pressione fiscale elevatissima e rappresentando non un rimedio definitivo ma una semplice involuzione alla risoluzione di un problema che è di carattere generale.

Ora è qui da tener presente che il sovracanone introitato dai Comuni e dalle Amministrazioni provinciali rappresenta per essi una entrata effettiva ordinaria non più oscillante in rapporto alla quantità di energia trasportata fuori del territorio comunale e provinciale in quanto l'ammontare del sovracanone viene determinato in base alla potenza nominale degli impianti

idroelettrici; così che l'Ente locale può contare sull'ammontare del sovracanone nella misura liquidata, la qual misura, se mai, è suscettibile di aumento, non potendo concepirsi una riduzione di potenza nominale.

Circa la natura del sovracanone non v'è dubbio che l'orientamento generale è indirizzato a riconoscere il carattere schiettamente pubblicistico del sovracanone in quanto esso non è da porsi in relazione nè ad un rapporto di prestazioni, dirette o indirette, rese dagli Enti locali ai concessionari, nè ad alcun rapporto di cessione o godimento o di diritti di pertinenza degli Enti locali medesimi che — di fatto — sono del tutto estranei al bene goduto dai concessionari.

V'è infine da considerare che ammettendo fra i cespiti delegabili da parte degli Enti locali anche il sovracanone predetto, si darebbe la possibilità ad essi di mandare a risoluzione opere per le quali non è stato possibile concretare il mutuo per mancanza di disponibilità di garanzia.

Va da sè che la condizione di delegabilità del sovracanone è strettamente connessa alla definitiva imposizione e ripartizione di esso da parte del Ministero delle finanze, mentre la misura entro la quale esso potrà esser delegato potrà ragguagliarsi a quella degli altri cespiti delegabili (sovrimposta fondiaria, imposta di consumo eccetera).

Per le sopra esposte considerazioni, ci sembra giustificato presentare il presente disegno di legge, confidando che esso trovi favorevole consenso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I Comuni e le Amministrazioni provinciali in favore dei quali sia stato già ripartito il sovracanone previsto dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici e successive modificazioni, possono garantire mutui da assumere per l'esecuzione di opere pubbliche mediante rilascio di delegazioni sul sovracanone medesimo, nella misura e con le modalità previste per gli altri cespiti già delegabili.

Art. 2.

Non possono delegare il sovracanone quei Comuni e quelle Amministrazioni provinciali nei confronti dei quali non sia stata effettuata dal Ministero delle finanze la ripartizione definitiva del sovracanone.

Art. 3.

Gli Organi di tutela e di controllo, prima di procedere all'approvazione delle deliberazioni di mutuo, dovranno assicurare, tramite il Ministero delle finanze, della avvenuta ripartizione definitiva del sovracanone nei confronti dei Comuni interessati.

Art. 4.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari sono autorizzati ad accettare in garanzia dagli Enti di cui all'articolo 1 della presente legge le delegazioni emesse sul provento dei sovracanonati previsti dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni.